

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI GENIVOLTA E

L'ASSOCIAZIONE GRUPPO A.N.A.I. SAN BASSANO - CREMONA

- VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE.

Rep. Int. Segr.

L'anno duemilaventitre il giorno , del mese di , presso la Residenza
Comunale, nell'Ufficio di Segreteria.

FRA

IL COMUNE DI GENIVOLTA – con sede in VIA CASTELLO, 14 - che in
seguito sarà denominato “COMUNE”, rappresentato dal sig. LAZZARI GIAN
PAOLO responsabile del servizio tecnico del Comune di Genivolta nato a
Genivolta il 25/04/1950, residente per la carica in Via Castello, 14 Genvolta
autorizzato a stipulare atti in nome e per conto dell'Amministrazione in virtù
della deliberazione di giunta comunale 03/2023;

E

Il Gruppo A.N.A.I. San Bassano - Cremona - Volontari Protezione Civile, che
in seguito sarà denominato più brevemente “Gruppo A.N.A.I.”, rappresentato
dal Presidente pro-tempore Daniele Letizia Zaninelli Lanzanova nata a
Crema il 25/08/1991 residente in Castelleone, Via Lamme 19 CF:
ZNNDLL91M65D142P, nominato per la carica, presso l'A.N.A.I. di San
Bassano Vicolo Giulio Pastore n° 4/a

PREMESSA

Vista la legge 11.08.1991, n° 266 che:

riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come
espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo;

ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia;

ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale;

Vista la Legge Regionale Lombardia sul Volontariato 24.07.1993, n° 22 che istituisce il Registro Regionale Generale delle organizzazioni di Volontariato cui il Gruppo A.N.A.I. di San Bassano Cremona Volontari Protezione Civile è regolarmente iscritta Registro Regionale del Volontariato n.631 del 10/02/1997 sezione D (protezione civile);

Visto in particolare l'art. 8 della citata Legge Reg.le che sancisce la facoltà degli Enti pubblici di stipulare con le associazioni iscritte presso il Registro di cui sopra, apposite convenzioni per "attività integrative o di supporto ai servizi pubblici";

Visto che il GRUPPO A.N.A.I. SAN BASSANO CREMONA - VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE è membro riconosciuto dal Dipartimento di Protezione Civile;

Visto l'art. 2 dell'Atto Costitutivo del Gruppo che definisce la natura e gli scopi del sodalizio;

Visto il Decreto Legislativo n° 267 / 18.08.2000;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

Il COMUNE tutela e favorisce lo sviluppo del Gruppo A.N.A.I., come una delle espressioni del Volontariato territoriale e/o Provinciale.

A tale scopo il COMUNE agevola ogni attività addestrativa o promozionale del Gruppo A.N.A.I. sul territorio del COMUNE DI GENIVOLTA assicurando la

disponibilità delle strutture e delle aree pubbliche.

Il Gruppo A.N.A.I. opera come organo dotato di una propria personalità giuridica e quindi *di autonomia gestionale ed economica rispetto il COMUNE.*

Il Gruppo A.N.A.I. si offre quale struttura di supporto tecnico alle attività istituzionali dell'Ente per la pubblica incolumità, la pubblica assistenza e la tutela dell'ambiente(sia naturale che urbano).

Nel contesto della presente convenzione, l'individuazione degli obbiettivi a breve termine e dei diretti beneficiari degli interventi del Gruppo sono decisi dal Sindaco o dall'Assessore delegato.

Il coordinamento degli interventi tecnico-operativi compete al Coordinatore del Gruppo appositamente designato secondo le procedure statutarie.

Il Presidente dell'Associazione comunica annualmente il nominativo del Coordinatore al Sindaco del COMUNE.

Il Coordinatore ha la responsabilità tecnica degli interventi operati dai singoli volontari.

Il Gruppo effettua i relativi interventi utilizzando mezzi propri e quelli eventualmente messi a disposizione dal COMUNE .

I mezzi, le strutture e i materiali sono riparati, sostituiti od integrati a spese del Gruppo; il COMUNE si riserva ad una eventuale partecipazione.

ARTICOLO 2

Durante gli interventi gli associati del Gruppo A.N.A.I. utilizzeranno i propri distintivi di riconoscimento.

ARTICOLO 3

L'Associazione garantisce che i volontari inseriti nelle attività sono in possesso

delle cognizioni adeguate allo svolgimento delle prestazioni e concorda con il Referente del COMUNE le modalità di utilizzo dei volontari in funzione delle necessità.

L'Associazione "Gruppo A.N.A.I. San Bassano – V.P.C." presenterà al Sindaco del COMUNE una relazione consuntiva annuale dell'attività svolta ed ottempererà alle disposizioni che il COMUNE riterrà di emanare.

Il Gruppo A.N.A.I. assume direttamente l'onere economico della copertura assicurativa di ciascun volontario sia per danni a sé stessi (ed ai propri mezzi), sia per i danni prodotti a terzi in caso di attività.

Il COMUNE si accerta della predetta copertura assicurativa.

ARTICOLO 4

Il COMUNE, previa acquisizione di quanto previsto nel vigente regolamento del COMUNE per la concessione di contributi alle associazioni, potrà riconoscere un contributo da quantificare riguardante le spese di funzionamento, gestione e mantenimento dei requisiti del Gruppo stesso.

Le spese affrontate dal Gruppo A.N.A.I. durante lo svolgimento delle attività previste all'art. 7, dovranno essere rendicontate e sottoposte per avvallo al Sindaco o suo delegato.

ARTICOLO 5

L'Associazione "Gruppo A.N.A.I. San Bassano – V.P.C." nel momento in cui la presente convenzione diverrà operativa, fornirà un apposito elenco di nominativi dei volontari impegnati nelle attività, impegnandosi ad aggiornarlo tempestivamente qualora intervengano modifiche dello stesso.

A tal fine, l'Associazione "Gruppo A.N.A.I. San Bassano – V.P.C." indica il sig.

_____ quale Responsabile Operativo dei propri volontari.

ARTICOLO 6

La presente convenzione avrà validità di anni 1 (uno) dalla data della sottoscrizione e potrà essere rinnovata alla scadenza con apposito atto deliberativo.

Ciascuna delle parti potrà disdire la presente convenzione con tre mesi di preavviso dalla sua scadenza, tramite lettera raccomandata A.R.

Il COMUNE ha la facoltà di rescindere la presente convenzione qualora si verificassero inadempienze gravi relativamente alla realizzazione delle attività.

ARTICOLO 7

Il Gruppo A.N.A.I. si impegna con il COMUNE a prestare la propria collaborazione nelle attività mirate a:

1. previsione e prevenzione di quei fenomeni calamitosi che potrebbero interessare il territorio del COMUNE DI GENIVOLTA.

2. prestazione dei prioritari intervento tecnico e di assistenza alla popolazione in occasione di fenomeni calamitosi naturali o dovuti alla mano dell'uomo.

3. interventi di ripristino ambientale e interventi urgenti sul verde pubblico, anche cimiteriale, pulizia delle sponde dei corsi d'acqua che scorrono in territorio del COMUNE DI GENIVOLTA nei casi risultino pericolosamente ostruiti da impedire un deflusso corretto delle acque;

4. supporto tecnico alla redazione e/o all'aggiornamento del Piano di Protezione Civile del COMUNE DI GENIVOLTA;

5. supportare il COMUNE nello svolgimento delle attività Istituzionali

compreso il servizio, per brevi periodi, di scuola-bus in caso di impedimento del personale comunale;

6. mantenimento di una sezione decentrata del Gruppo A.N.A.I.(Gruppo di pronto intervento locale).

Il Gruppo A.N.A.I., inoltre si impegna a prestare, nei limiti consentiti dalla normativa vigente nel settore del controllo e della vigilanza sulla viabilità, un supporto tecnico agli organi del COMUNE DI GENIVOLTA istituzionalmente preposti.

ARTICOLO 8

Le parti concordano che per ogni eventuale contrasto in merito all'interpretazione della presente convenzione, la competenza a decidere in merito è il Foro di Cremona.

La presente convenzione, redatta in duplice copia originale, è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 8, comma 1 della Legge 266/91.

Letto, confermato e sottoscritto

Per il Comune

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Lazzari Gian Paolo

GRUPPO A.N.A.I. SAN BASSANO - CREMONA

VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE

Daniela Letizia Zaninelli Lanzasova